



*La Consulta ha bocciato una legge di Illy del 2007. Che confinava in un angolo la lingua nazionale*

# In Friuli la regione parlerà italiano

## Il friulano va circoscritto ai comuni di minoranza linguistica

**DI FRANCESCO CERISANO**

**L**a Consulta boccia il bilinguismo spinto di Riccardo Illy. Perché un conto è la tutela, sacrosanta, delle minoranze linguistiche, un altro è ribaltare completamente i piani elevando il friulano a lingua ufficiale della pubblica amministrazione senza peraltro prevedere l'obbligo di tradurre gli atti in lingua italiana. C'era tutto questo nella legge regionale n. 29/2007, uno degli ultimi provvedimenti promossi dal re del caffè quando era ancora governatore del Friuli. E tanto altro ancora. Si prevedeva, per esempio, la facoltà per i comuni di adottare toponimi solo in friulano (e non, come dice la legge, «in aggiunta ai toponimi ufficiali in italiano»). Per non parlare dei programmi d'insegnamento nelle scuole. Dove per rinunciare all'insegnamento del friulano i genitori avrebbero dovuto comunicarlo espressamente per iscritto, altrimenti il silenzio sarebbe stato interpretato come assenso all'ora settimanale di friulano. Con la sentenza n. 159/2009, depositata ieri in cancelleria, e redatta dal giudice Paolo Maria Napolitano, la Corte costituzionale ha di fatto cancellato la legge regionale del 2007 sulla valorizzazione e promozione della lingua friulana. Per un motivo molto semplice: «la legge», ha detto la Corte, accogliendo il ricorso della presidenza del consiglio, «eccede la competenza legislativa attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale».

Secondo i giudici delle leggi, infatti, l'art. 6 della Costituzione, che ha sancito il principio della tutela delle minoranze linguistiche, e la legge n. 482/99 che ha attuato i principi costituzionali, «circoscrivono l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico». Non è pertanto possibile, a giudizio della Corte, prevedere, come fa la legge impugnata, «un obbligo generale di uso del friulano per gli uffici dell'intera regione, operante anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano». Né tantomeno si può imporre l'obbligo di redigere in friulano gli atti e le campagne pubblicitarie da destinare alla generalità dei cittadini.

«Il principio cui si ispira la legge n. 482 del 1999», spiegano i giudici, «è quello territoriale: la normativa di salvaguardia delle lingue minoritarie riconosciute si applica cioè nei territori in cui vi è una sufficiente presenza di cittadini appartenenti alla



minoranza stessa». Di qui l'illegittimità dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 29/2007 che, «riconoscendo in modo espresso il diritto di usare la lingua friulana, a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati, viene a violare in modo palese quanto previsto dalla legge n. 482 poiché attribuisce il diverso e non riconosciuto diritto a un uso personale della lingua minoritaria».

Un effetto distorto che i costituenti, dice la Corte, hanno voluto evitare proprio per scongiurare un ribaltamento della scala di valori linguistici.

Ma l'art. 6 non è l'unica disposizione della legge regionale impugnata a essere finita nel mirino della Consulta.

È stata giudicata illegittima anche la norma che rendeva facoltativa la traduzione in italiano e il deposito dei testi scritti nei dibattiti dei consigli comunali tenuti in lingua friulana. Anche in questo caso, la legge di Illy ha travalicato i confini tracciati dalla legge statale n. 482/99 che riconosce ai consiglieri appartenenti alla minoranza linguistica il diritto di utilizzare la diversa lingua, controbilanciandolo con la previsione di «una immediata traduzione in lingua italiana».

È ancora. Anche la facoltà per i comuni di adottare toponimi nella sola lingua friulana è incompatibile con la previsione dettata dal legislatore statale che legittima l'uso dei toponimi nella lingua minoritaria solo in aggiunta ai toponimi ufficiali